

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
17 maggio 1995

Causa T-102/95 R

Jean-Pierre Aubineau
contro
Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario – Provvedimenti urgenti – Nuova assegnazione»

Testo completo in francese II - 365

Oggetto: Sospensione dell'esecuzione della decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca di Ispra che ha assegnato d'ufficio il richiedente a tale centro.

Esito: Rigetto.

Sunto dell'ordinanza

Nel marzo 1987 il richiedente veniva assunto dal Centro comune di ricerca (CCR) come agente temporaneo del quadro scientifico e tecnico per svolgere le funzioni di capo della divisione informatica del CCR ad Ispra.

Nel novembre 1992 egli veniva assegnato alla direzione generale del CCR a Bruxelles e veniva messo a disposizione della direzione generale «Relazioni esterne» come consigliere della direzione «Programmi». Con una clausola aggiuntiva del febbraio 1993 il contratto di agente temporaneo del richiedente veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato e precisava che la sua sede di servizio sarebbe stata Bruxelles.

Dopo essere stato messo a disposizione, dall'ottobre 1993 al gennaio 1995, dell'Ufficio umanitario della Commissione, il 1° febbraio 1995 il richiedente ritornava alla direzione generale del CCR.

Il 27 febbraio 1995 il direttore generale del CCR comunicava al richiedente che nel suddetto centro non vi era a Bruxelles un posto corrispondente alle sue qualifiche. Di conseguenza, con effetto dal 1° aprile egli decideva di assegnare il richiedente ad Ispra come consigliere del direttore dell'Istituto di ingegneria dei sistemi e d'informatica. Il 31 marzo la data della sua entrata in servizio ad Ispra veniva rinviata al 1° maggio.

In diritto

L'urgenza dell'adozione dei provvedimenti richiesti dev'essere valutata esaminando se l'esecuzione degli atti controversi, prima che venga emanata una decisione nel merito, sia tale da comportare, per la parte che sollecita siffatti provvedimenti, danni irreversibili, cui non potrebbe essere posto rimedio neppure se la decisione impugnata fosse annullata dal Tribunale. I provvedimenti richiesti non devono comunque, malgrado il loro carattere provvisorio, essere sproporzionati rispetto all'interesse della parte resistente a che le sue decisioni siano eseguite anche ove formino oggetto di un ricorso giurisdizionale (punto 22).

Riferimento: Tribunale 11 marzo 1994, causa T-589/93 R, Ryan-Sheridan/FEACTV (Racc. PI pag. II-257, punto 19)

Entro i limiti imposti dallo Statuto, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei propri servizi e nell'assegnazione del proprio personale in funzione dei compiti loro affidati (punto 23).

Riferimento: Corte 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione (Racc. pag. 1419);
Tribunale 18 giugno 1992, causa T-49/91, Turner/Commissione (Racc. pag. II-1855)

Tale potere comprende, in particolare, la possibilità di assegnare i dipendenti e gli agenti nelle diverse sedi di lavoro delle istituzioni che sono distribuite in diversi Stati membri. Una decisione di mutamento di assegnazione, anche se provoca inconvenienti ai dipendenti, non può costituire di per sé un evento anormale e imprevedibile nelle loro carriere (punto 23).

Riferimento: Geist/Commissione, citata; Corte 14 luglio 1988, cause riunite 23/87 e 24/87, Aldinger e Virgili/Parlamento (Racc. pag. 4395)

Stando così le cose, la sospensione dell'esecuzione di una decisione con cui viene mutata l'assegnazione di un dipendente destinandolo a un posto situato in un'altra sede di servizio dell'istituzione può essere giustificata soltanto da circostanze imperative ed eccezionali in grado di provocargli un danno grave ed irreparabile (punto 23).

Il Tribunale ritiene che nessuna delle circostanze addotte dal richiedente giustifichi la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata (punti 24-27).

Dispositivo:

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.